



**ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI TERAMO**  
[www.ingegneriteramo.it](http://www.ingegneriteramo.it)

**Corso Cerulli, 74 - 64100 TERAMO**  
**Tel/Fax 0861 247688**  
**Email [info@ingegneriteramo.it](mailto:info@ingegneriteramo.it)**  
**Posta Certificata Segreteria: [segreteria@ingte.it](mailto:segreteria@ingte.it)**



**ORDINE DEGLI ARCHITETTI**  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di **TERAMO**  
[www.ordinearchitettiteramo.it](http://www.ordinearchitettiteramo.it)

**Corso Carlo De Michetti, 33 - 64100 TERAMO**  
**Tel 0861 241856 - Fax 0861 246709**  
**Email [info@ordinearchitettiteramo.it](mailto:info@ordinearchitettiteramo.it)**  
**Posta Certificata [oappc.teramo@archiworldpec.it](mailto:oappc.teramo@archiworldpec.it)**

Prot. n. 574 del 31 marzo 2011

Prot. n. 48/11 del 31 marzo 2011

**Al Sig. SINDACO  
del Comune di**

**64100 Teramo**

**Al Dirigente Arch. Mariotti S. del IV Settore**

**Al Funzionario Arch. Cimini Gianni**

**Servizio Urbanistica e Pianificazione  
territoriale e ambientale**

**64100 TERAMO**

**All'Assessore dell'Urbanistica**

**64100 TERAMO**

**Oggetto: documentazione necessaria per il rilascio dei titoli edilizi e per la notifica dei frazionamenti.**

Nel riscontrare la Vs. nota del 14 febbraio 2011, avente per oggetto la richiesta di documentazione necessaria per il rilascio dei titoli edilizi e la notifica dei frazionamenti, si evidenzia che la stessa sembrerebbe portare a capo del professionista delle responsabilità che afferiscono alla sfera della P.A.

Infatti al primo punto si specifica *“per la predisposizione delle pratiche in oggetto si porta a conoscenza dei tecnici, per il tramite di codesti Ordini Professionali, che in allegato alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sul regime vincolistico delle aree, è possibile e auspicabile aggiungere la cartografia vidimata rilasciata da questo Comune, reperibile presso questo Settore”*

Nello specifico, ai sensi delle norme vigenti di seguito riportate, questi Ordini ritengono che la dichiarazione attestante il regime vincolistico delle aree non debba essere resa dal professionista ma dall'Amministrazione che governa il regime vincolistico delle aree.

Ci permettiamo di ricordare che le stesse amministrazioni sono obbligate al trasferimento sulla cartografia della pianificazione vigente i vincoli sovra comunali esistenti come espressamente, ad esempio, richiesto dalla norme regionali sul PAI sul PSDA e altro. Quanto sopra è stato anche più volte evidenziato al Comune di Teramo dal Servizio Urbanistico Provinciale che ha espressamente sottolineato come *“il P.R.G. approvato contiene, o dovrebbe contenere, al suo interno, già tutti i vincoli sovraordinati; inoltre le prescrizioni ed osservazioni al Piano, effettuate dalla Provincia devono essere recepite all'interno dello strumento comunale non necessitando, per il cittadino, per l'attività edilizia ordinaria, alcuna ulteriore verifica se non quella relativa alla conformità alle previsioni di piano regolatore generale, che è effettuata dagli uffici comunali competenti, senza ulteriori pareri espressi da altri Enti.”*

Per serenità di valutazione giova ricordare quanto sancito dall'art. 43 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e dalla legge 241/90 di seguito riportate:

***Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa***

*(G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L) - (Testo coordinato con il D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137) - (G.U. n. 138 del 17 giugno 2003)*

***SEZIONE III - ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI - Art. 43 (L - R) Accertamenti d'ufficio***

*1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)*

*2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui \* necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)*

*3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)*

*4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)*

*5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e*

*l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)*  
6. *I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)*

## **Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo**

### **Art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa)**

1. *L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.*

*(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 15 del 2005 poi dall'articolo 7, comma 1, legge n. 69 del 2009)*

2. *La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.*

### **Art. 18 (Autocertificazione)**

1. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.*

2. *I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. (comma così sostituito dall'articolo 3, comma 6-octies, legge n. 80 del 2005)*

3. *Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare (e i vincoli devono far parte del certificato di destinazione urbanistica)*

Per ulteriore serenità si sottolinea che, seppure l'art. 46 sopra richiamato non parla di atti di vincolo ma di stato del cittadino, va tenuto in considerazione il principio generale di applicazione, improntato a non gravare con richieste "inutili" sul cittadino.

La lettura coordinata, razionale ed armoniosa dei suddetti artt. novellano che, qualunque documento attestante stato, in possesso dell' Amministrazione procedente, è nelle competenze di acquisizione dell'Amministrazione stessa.

Passando al secondo punto della richiamata nota, dove *"si comunica inoltre, che a partire dal 1 marzo 2011 alla documentazione per la notifica dei frazionamenti, si dovrà allegare anche la copia in formato digitale per permettere l'aggiornamento delle cartografie dell'Ente"* si fa presente, per spirito di collaborazione, che è on line, ormai da anni, sul sito dell'Agenzia per il Territorio, il portale dei Comuni dove sono disponibili, gratuitamente, i dati catastali geometrici, censuari e altro.

Pertanto è sufficiente collegarsi e scaricare quando e come si vuole il dato di interesse senza gravare con ulteriori balzelli e perdite di tempo sul professionista e quindi sull'utente finale.

Quanto sopra per sottolineare che, se da un lato è giusto pretendere dal professionista l'assunzione delle responsabilità, come richiesto per legge, e, di conseguenza, vada doverosamente sanzionato un eventuale mancato rispetto delle norme vigenti; nel contempo non è corretto che la P.A. chieda documenti già in suo possesso, dei quali lei stessa deve attestarne conformità e correttezza giuridica.

Nell'ottica di migliorare il rapporto tra utente, professionisti e PA si resta in attesa di chiarimenti in merito dando, da subito, la disponibilità per un eventuale incontro.

Distinti saluti.



**ORDINE INGEGNERI**

**IL PRESIDENTE**  
**(Ing. Alfonso Marcozzi)**

**ORDINE ARCHITETTI, P.P.C.**

**IL PRESIDENTE**  
**(Arch. Giustino Vallese)**

